



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali», così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001», e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, secondo cui «Per quanto non previsto nel regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 per le parti non incompatibili»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'art. 3,



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

comma 1, lettera a) ai sensi del quale la SNA svolge *«attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente»;*

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, *«Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con il quale la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata modificata in Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito *«SNA»*);

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante *«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'art. 5, ai sensi del quale la *«Scuola dei beni e delle attività culturali»* subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo di cui all'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO lo statuto della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale la Scuola opera, tra l'altro, come istituto di alta formazione, attraverso un corso di perfezionamento internazionale denominato *«Scuola del patrimonio»*, al fine disviluppare le competenze necessarie alla direzione di strutture operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»* come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *«Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»* pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5 e seguenti, ai sensi del quale *«Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso»;*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

VISTA la convenzione stipulata in data 16 novembre 2020 tra la SNA e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali che disciplina la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione previsto, a decorrere dal 2020, dall'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2020, per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero della cultura nel rispetto delle competenze della SNA e della Scuola;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*» e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede, tra l'altro, che «*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura» nonché che «Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»*»;

VISTO il decreto del Presidente della SNA del 15 novembre 2021, con il quale è stato bandito il «*Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 a Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 97 del 7 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai sensi del quale «*la commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente*»;

VISTO l'articolo 5 del bando di concorso pubblico secondo cui la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e può essere articolata in sottocommissioni ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2022, rep. n.52, recante la nomina della commissione esaminatrice del richiamato concorso pubblico, articolata in tre sottocommissioni, denominate rispettivamente *Sottocommissione A – Archivi e biblioteche*, *Sottocommissione B – Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio* e *Sottocommissione C – Musei*;

VISTO il verbale - pervenuto all'attenzione di questa Direzione generale mediante nota della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali prot. n.833 del 28.02.2023, acquisita al protocollo del Servizio II di questa Direzione generale al n. 7646-A/2023 - relativo alla seduta del 28 febbraio 2023 nel corso della quale la Commissione esaminatrice, in coerenza con quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del bando di concorso, ha provveduto alla predisposizione delle graduatorie di merito relative alle tre aree del concorso secondo l'ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato, determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del richiamato bando;

CONSIDERATO che nelle graduatorie *ut supra* indicate - relative alle Aree B *Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio* e C *Musei* - sono presenti candidati in posizione di parità di merito e che occorre, pertanto, applicare le disposizioni relative ai titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto direttoriale dell'8 marzo 2023, rep. n.326, mediante il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al «*Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei? (rif. G.U. - 4^a Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 97 del 7 dicembre 2021), in conformità alla previsione contenuta all'articolo 10, comma 3, del bando *de quo*;

VISTO il decreto direttoriale del 30.05.2023, rep. n. 1047, con il quale a parziale rettifica dell'art. 1 del decreto direttoriale dell'8 marzo 2023, rep. n.326, sono state aggiornate e modificate le graduatorie di merito con riguardo alle aree professionali *A- Archivi e biblioteche* e *C – Musei*;

VISTO il decreto n. 2205 del 31.05.2023, con il quale la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare (R.G. 4643/2023) proposto dalla dott.ssa CORAGGIO Antonietta per la riforma dell'ordinanza collegiale del TAR Lazio, sezione prima, n. 8905/2023, disponendo l'ammissione con riserva dell'appellante nella graduatoria dei candidati risultati idonei, al fine della partecipazione al corso di formazione dirigenziale, Area B - *Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio*, fino all'udienza camerale del 22 giugno 2023;

RITENUTO di dover dare esecuzione al citato decreto n. 2205/2023, nelle more della prossima camera di consiglio della sezione sesta del Consiglio di Stato fissata per il 22 giugno 2023;

DECRETA

Articolo 1

1. È disposta l'ammissione, con riserva, della dott.ssa CORAGGIO Antonietta nella graduatoria dei candidati risultati idonei "Area B - *Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio*", al fine della partecipazione al corso di formazione dirigenziale di cui in premessa, fino all'udienza camerale dinnanzi al Consiglio di Stato, sezione sesta, del 22 giugno 2023.

Articolo 2

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, ultimo capoverso del bando di concorso, il presente decreto è pubblicato sul portale <https://candidatureconcorsi.it> ed è dato avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», con valore di notifica nei riguardi degli interessati a tutti gli effetti di legge.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Il presente provvedimento è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Marina Giuseppone